

OPERAZIONI STRAORDINARIE

I conferimenti di studi professionali non regolamentati dal sistema ordinistico

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: novità e conferme

Scopri di più

La **costituzione di uno studio associato** è ancora possibile oggi, dopo che la normativa - che ha introdotto le STP nel nostro ordinamento societario - ha abrogato la disciplina della Legge n. 1815/1939? E ancora, oggi è possibile costituire realtà associate professionali cui **partecipano soggetti non iscritti in Ordini o Albi**? E se la risposta a queste domande fosse positiva, quali sono le **implicazioni fiscali**, laddove **2 singoli professionisti conferiscano la propria attività in uno studio associato**?

La risposta a tali interrogativi è oggi sempre più cogente, vista la **diffusione di nuove professioni** per le quali **non è previsto un Ordine professionale**, quali le figure di **web manager o influencer** per citare alcune professioni emergenti, ma anche **amministratori di condominio**, che da sempre svolgono un ruolo centrale nella gestione di agglomerati abitativi.

In primo luogo, occorre chiarire quale sia la portata della abrogazione della Legge n. 1815/1939; norma, ricordiamolo, che **vietava l'esercizio di attività di lavoro autonomo in forma societaria**, tranne che si trattasse di **studio associato**. La norma si rivolgeva alle **attività professionali** il cui esercizio era (ed è) **regolamentato in Ordini e Albi** e vietava la partecipazione a tali enti collettivi di soggetti non iscritti in Ordini o Albi. L'abrogazione di detta normativa non comporta, come si potrebbe fraintendere, **l'impossibilità di costituire studi associati dopo il 2011**, bensì, al contrario, l'abrogazione in questione rimuove gli ostacoli a esercitare attività professionali in forma associata. Peraltro, la sopravvivenza degli studi associati è esplicitata nell'[art. 10, comma 9, Legge n. 183/2011](#), che afferma la vigenza di: «... **associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge** ...».

Inoltre, dopo l'abrogazione della normativa del 1939, appare ancor più chiara la **natura di società semplice che assume lo studio associato "tradizionale"** partecipato da soggetti iscritti in Ordini o Albi (in questo senso, lo studio n.224/2014 del Notariato, par. 10).

E per i **soggetti non iscritti in Albi o Ordini**, quali appunto web manager, influencer e

soprattutto per le realtà associate degli amministratori di condominio, **quale è lo stato dell'arte** oggi? Al riguardo, va rimarcato che l'[art. 1, comma 5, Legge n. 4/2013](#), consente l'esercizio "in forma associata, societaria, cooperativa" delle **professioni non organizzate in ordini o collegi**. Tale esplicita ammissione normativa, citando espressamente la forma associata, non può che **riferirsi allo "studio associato" assimilato alla società semplice**, distinto dalla "forma societaria" che non può che alludere alle società commerciali di persone o di capitali. Al riguardo, ricordiamo che, il [comma 3, del citato art. 1](#), obbliga il **prestatore a contraddistinguere** «... *la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge*», prevedendo, altresì, **sanzioni non trascurabili per chi omette tale prescrizione**.

Quindi, proviamo a immaginare **2 amministratori di condominio** che intendano **conferire la propria attività professionale in uno studio associato**, oppure **in una società**, entrambe costituite ai sensi della Legge n. 4/2013.

Nel caso di **conferimento in società commerciale**, è evidente che non può trovare applicazione il **regime di neutralità** che l'[art. 177-bis, TUIR](#) accorda ai **conferimenti in realtà societarie regolamentate** nel sistema ordinistico. In tal caso, non può che concludersi che l'operazione non è fiscalmente neutrale, bensì realizzativa, come del resto ha sostenuto l'[interpello n. 107/E/2018](#). Il tema delicato, in questo caso, si sposta sulla **imponibilità o meno della plusvalenza** relativa al valore della clientela; **imponibilità** che era stata **esclusa da una presa di posizione del CNDCEC del settembre 2020**, motivata dal fatto che nel conferimento di studio **non vi è monetizzazione a vantaggio del conferente**, ma, a quanto risulta, **tale posizione non è mai stata avallata dall'Agenzia delle Entrate**.

Lo scenario cambia per i **conferimenti di studio professionale** che restano nel perimetro del reddito da lavoro autonomo, ad esempio, i **2 amministratori di condominio** che **conferiscono la propria attività** professionale in uno **studio associato, società semplice**. Al riguardo va sottolineato che l'[art. 177-bis, comma 2, lett. b\), TUIR](#), prevede il **regime di neutralità del conferimento in associazioni o società semplice**, di cui all'[art. 5, TUIR](#), senza riprendere, quale conditio *sine qua non*, il presupposto della regolamentazione nel sistema ordinistico. Questa omessa citazione (del sistema ordinistico) può significare che il mantenimento del reddito di lavoro autonomo **permette di applicare la neutralità**, di cui all'[art. 177-bis, TUIR](#), anche ai **conferimenti in associazioni tra professionisti**, di cui alla Legge n. 4/2013. Del resto, già prima dell'avvento dell'[art. 177-bis, TUIR](#), la prassi dell'Agenzia delle Entrate ([risoluzione n. 177/E/2009](#)) aveva già sottratto il **conferimento di singolo studio individuale in studio associato/società semplice**, dal perimetro delle operazioni realizzative, dichiarandola operazione neutrale sotto il profilo fiscale. Vero è che i protagonisti di quell'interpello erano un avvocato e un commercialista, ma nella risposta dell'Agenzia delle Entrate **non emerge in alcun punto che la neutralità è condizionata dall'appartenenza ad Albi o Ordini**, bensì essa è condizionata alla **circostanza di non abbandonare il perimetro del reddito da lavoro autonomo**; reddito da lavoro autonomo che viene applicato sia alla determinazione del **reddito del singolo professionista sia dello studio associato**.



Semmai, si può dire che, ove la tesi qui esposta (cioè che l'[art. 177-bis, TUIR](#), si applica anche ai conferimenti in società semplici di professionisti non ordinistici) sia condivisa, si può affermare che dai conferimenti eseguiti dal 1° gennaio 2025 in poi **non è più necessario rispettare quella clausola statutaria** che la citata risoluzione segnalava come condizione per la neutralità fiscale e, cioè, che lo statuto dello studio associato **escludesse la possibilità di recesso del socio conferente** previa corresponsione di denaro. Questa condizione non emerge, infatti, nel testo dell'[art. 177-bis, TUIR](#), mentre sotto il profilo delle imposte indirette sembra di poter dire che la cessione/conferimento di studio professionale sia escluso da IVA, ai sensi del novellato [art. 2, comma 3, lett. b\), D.P.R. n. 633/1972](#). Ciò vale per le operazioni che hanno per oggetto **complessi unitari di attività materiali e immateriali** organizzati per l'esercizio di attività professionali, a **prescindere dal fatto che si parli di professioni regolamentate in Albi/Ordini, o meno**.